TRIBUNALE DI LAPOLI
TRIBUN

-2007

3998

# TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott. FLORA SCELZA ha pronunziato all'udienza del 17-10-06 la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9363/03 R. G. Lavoro

#### TRA

BARRA GIANCARLO, in qualità di Segretario Generale della DIRPUBBLICA, già
DIRSTAT-FINANZE – Sindacato unitario del Funzionari, dei Professionisti, delle Alte
Qualifiche e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie
rappresentato e difeso dall'Avv. C. Medici

#### RICORRENTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, subentrata nelle funzioni precedentemente svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento delle Entrate ai sensi dell'art. 73, quarto comma, del d.lgs. n. 300/99 e del Decr. Min. Finanze 28-12-00; rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. dal Dott. V. Arciprete, in servizio presso la Direzione Regionale della Campania, e dal Dott. F. Pro, in servizio presso la Direzione Centrale del Personale

RESISTENTE

gn

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16-9-03 parte ricorrente in epigrafe esponeva:

che con nota n. prot. 8827/2003 del 14-2-03 la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate dava comunicazione dell'avvio di un procedimento di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali con riferimento ai dirigenti di II fascia ed ai funzionari Area C2 e C3;

di aver formulato osservazioni ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. 241/90 con nota n. prot. 200 del 21-1-03 indirizzata al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, evidenziandone l'illegittimità per violazione dell'art. 19, co. 5-ter, del D.lgs. 30-3-01 n. 165, aggiunto dall'art. co. 1, lett. f, della l. 145/02, in quanto le procedure di interpello erano state avviate senza la preventiva fissazione dei criteri;

che l'Agenzia delle Entrate non ha preso in considerazione le osservazioni avviandosi verso la conclusione dei procedimenti senza aver preventivamente fissato i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva al Giudice adito: di accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di selezione finalizzato al conferimento di incarichi dirigenziali di cui alla comunicazione di avvio del procedimento di interpello data con nota n. prot. 8827/2003 del 14-2-03; di condannare l'Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, ciascuna per quanto di sua competenza, ad astenersi dal conferire incarichi dirigenziali ai soggetti che verranno individuati all'esito della predetta procedura di interpello; condannare inoltre le predette a provvedere in ordine alla fissazione dei criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale.

In

Con memoria difensiva depositata il 20-9-04 si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, subentrata nelle funzioni precedentemente svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento delle Entrate ai sensi dell'art. 73, quarto comma, del d.lgs. n. 300/99 e del Decr. Min. Finanze 28-12-00, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione processuale attiva dell'Organizzazione Sindacale ricorrente in quanto la domanda proposta non attiene a violazione di clausole c. d. obbligatorie del contratto collettivo, la carenza di interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., per avere la nota impugnata rilevanza meramente interna, e non potendo configurare la stessa alcuna lesione in danno del personale con qualifica dirigenziale dell'Agenzia. Quanto al merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.

All'udienza del 17-10-06 il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.

Invero nel presente giudizio l'Organizzazione Sindacale ricorrente non chiarisce quale sia l'interesse sindacale che assume essere stato leso dall'operato della Pubblica amministrazione convenuta. Infatti il sindacato può essere ritenuto legittimato ad agire in giudizio solo se intenda far valere diritti riconosciuti jure proprio al soggetto collettivo, ovvero se il comportamento datoriale denunciato risulti oggettivamente idoneo a comprimere l'esercizio delle libertà sindacali da parte dei dipendenti.

Deve escludersi, infatti, che il sindacato possa considerarsi legittimato ad agire in giudizio solo perché, per finalità istituzionale, si occupa della difesa dei diritti dei lavoratori o,

gn.

come l'Organizzazione Sindacale ricorrente, di "garantire il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa", occorrendo invece che dalla controversia emergano specifici e concreti elementi lesivi di altrettanto specifici e concreti diritti e poteri rappresentativi, riconosciuti jure proprio al sindacato.

Nel caso di specie la DIRPUBBLICA ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità del procedimento di selezione finalizzato al conferimento di incarichi dirigenziali di cui alla comunicazione di avvio del procedimento di interpello data con nota n. prot. 8827/2003 del 14-2-03 per violazione dell'art. 19, co. 5-ter, del D.lgs. 30-3-01 n. 165, aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. f, della 1. 145/02, in quanto le procedure di interpello erano state avviate senza la preventiva fissazione dei criteri. Ebbene va richiamato in proposito quanto stabilito dalla costante giurisprudenza delle Corte di Cassazione: "L'intera materia degli incarichi Edirigenziali nelle amministrazioni statali è retta dal diritto privato e l'atto di conferimento è espressione del potere di organizzazione che, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, primo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, è conferito all'amministrazione dal diritto comune. Ne consegue che se gli atti di conferimento e revoca degli incarichi sono ascrivibili al diritto privato, non possono che essere assoggettati ai principi fondamentali dell'autonomia privata e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi e non sono soggetti alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 sui procedimenti amministrativi, né ai vizi propri degli atti amministrativi." (così, ex plurimis, Cass. Sezione Lavoro n. 3880 del 22-2-06).

Dagli enunciati principi discende che essendo l'atto di conferimento di incarico dirigenziale un atto avente natura privatistica, soggetto alle relative regole, il sindacato non è legittimato a dolersi della (presunta) mancata enunciazione dei criteri per l'assegnazione degli incarichi, in quanto non si tratta di atto idoneo, per sua natura, a ledere interessi collettivi propri del sindacato.

gn

Va dunque rilevata la carenza di interesse ad agire da parte della DIRPUBBLICA, con conseguente rigetto della domanda proposta nel presente giudizio.

Motivi di equità consigliano la compensazione tra le parti delle spese processuali.

### P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese processuali.

Napoli, 17-10-06

IL GIUDICE DEL LAVORO

Don. Flora Scelza

TRIBUNALE DI PERVENUTO IN CAN DEPOSITAT IN CAN

Oggi - 8 FEB.

5

# TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro e Previdenza

_a prese	nte copia composta di n.	fogli è conforme
all'origina	ale e si rilascia a richiesta	
	Medic	
Vapoli,ii	5 APR, 2007	II. CANCEL IERE